SENATO DELLA REPUBBLICA

--- V LEGISLATURA ----

n. 73

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 7 giugno 1970)

INDICE

ALBARELLO: Condanna penale emessa dal pretore di Monfalcone nei confronti di alcuni cittadini per non avere gli stessi consegnato, prima della distribuzione, copie di un ciclostilato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica (3333) (risp. Reale, Ministro di grazia e giustizia) Pag. ARENA: Ritardo nell'elettrificazione del villaggio di Larderia Superiore, contrada « Misericordia » (Messina) (2976) (risp. Gava, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Per la proroga del termine previsto per la presentazione dei documenti di ammissione agli esami per procuratore legale (3369) (risp. Reale, Ministro di grazia e giustizia)	2015	« Crocchi » di Torrenieri (Siena) (2192) (risposta Gava, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Pag. FARNETI Ariella: In merito alla concessione, da parte del commissario straordinario di Meldola (Forlì), dell'esercizio della rete di distribuzione di gas combustibile alla SNAM società per azioni di Milano adottando il sistema della trattativa privata (3412) (risp. Restivo, Ministro dell'interno) GERMANO': Per l'eliminazione del diverso trattamento economico e giuridico esistente tra gli ufficiali in s.p.e. e quelli in servizio permanente « a disposizione » (3461) (risp. Tanassi, Ministro della difesa)	2019
CARUCCI: Per la sollecita emanazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (3416) (risp. RESTIVO, Ministro dell'interno)		LI VIGNI: Perchè i proventi delle sanzioni relative ad infrazioni interessanti strade provinciali siano devoluti per intero alle provincie (3309) (risp. PRETI, Ministro delle finanze)	2022
CELIDONIO: Sull'opportunità, nelle more della riforma tributaria, di regolamentare l'IGE per i liberi professionisti (3320) (risposta Preti, Ministro delle finanze)		LUSOLI, SALATI: Applicazione dell'IGE, da parte dell'Enel, oltre che sui consumi di energia elettrica anche sulle quote di im- poste comunali ed erariali (3273) (risp. PRE-	
CHIARIELLO: In merito alla riduzione delle imposte di registro e ipotecarie sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni non di lusso (2548) (risp. PRETI, Ministro delle finanze)	2017	TI, Ministro delle finanze)	2023
CODIGNOLA: Atteggiamento della polizia nei confronti degli operai dello stabilimento «Apice» di Massarosa (Lucca) impegnati in una dura lotta sindacale (3441) (risp. Restivo, Ministro dell'interno).	2018	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	2023
FABBRINI: Provvedimenti da adottare per risolvere la crisi del complesso industriale		candoli anche ai contribuenti (3033) (risp. Pretti, Ministro delle finanze)	2024

7 GIUGNO 1970

PIERACCINI: Ritardo nella concessione di finanziamenti alle Prefetture per il pagamento degli assegni mensili a favore di mutilati e invalidi civili (3109) (risp. Resti-	
vo, Ministro dell'interno) Pag.	2024
PIRASTU: Notizie relative ad un ridimensionamento delle Ferrovie meridionali sarde con grave pregiudizio delle zone del Sulcis (3457) (risp. VIGLIANESI, <i>Ministro</i>	
dei trasporti e dell'aviazione civile)	2025
PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 585 re- lativa alla polluzione dei mari e alle con- seguenze del naufragio della « Torrey Ca- nyon » (3281) (risp. REALE, <i>Ministro di gra-</i>	2025
zia e giustizia)	2025
nistro di grazia e giustizia)	2026
Sulla raccomandazione n. 581 relativa alla istituzione di un nuovo meccanismo giuridico nel quadro del Consiglio d'Europa (3285) (risp. Reale, <i>Ministro di grazia e giu-</i>	
stizia)	2026
Assenza dei Ministri della pubblica istruzione e dell'interno dalla riunione tenutasi a Villa Madama per riportare la legalità nell'Università di Roma (3303) (risp.	2020
MISASI, Ministro della pubblica istruzione) Sulla Convenzione europea relativa all'as- sicurazione obbligatoria dei veicoli a mo-	2027
tore (3403) (risp. Reale, Ministro di grazia	0007
e giustizia)	
grazia e giustizia)	2028
SPIGAROLI, BALDINI, DE ZAN, BERTOLA, CARRARO: Per la definizione delle pratiche relative alla concessione dell'assegno vitalizio e dell'onorificenza di Vittorio Veneto a favore dei combattenti della guerra 1915-18 (3505) (risp. Tanassi, <i>Ministro del-</i>	
la difesa)	2028
TEDESCO Giglia, BENEDETTI: Sulla rivolta scoppiata nel riformatorio femminile « Buon Pastore » di Torino (3521) (risp.	
REALE, Ministro di grazia e giustizia) TEDESCO Giglia, DEL PACE: Per l'attuazione dell'accordo relativo ai tabacchicoltori della Valtiberina toscana (Arezzo) (2897)	2029
(risp. Preti, Ministro delle finanze)	2020
VERONESI: Misure da adottare per coprire l'organico previsto dalla legge istitutiva del	2029
tribunale di Prato (3219) (risp. Reale, Ministro di grazia e giustizia)	2030

ALBARELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza del decreto di condanna penale emesso dal pretore di Monfalcone (Gorizia) nei confronti di sei cittadimi solo per non avere gli stessi consegnato prima della distribuzione le copie di un ciclostilato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica e per non aver indicato il nome dello stampatore.

In proposito l'interrogante osserva che « mai » nella località di Monfalcone e nella provincia di Gorizia si era richiesta la consegna preventiva per la distribuzione di ciclostilati.

Per quanto riguarda l'indicazione dello stampatore, questa è ovviamente implicita quando in calce al ciclostilato si trova il nome e l'indirizzo dell'associazione che ha provveduto alla distribuzione.

L'interrogante si premura di esternare la sua preoccupazione per il decreto di condanna penale dianzi ricordato perchè, ove dovesse generalizzarsi un simile atteggiamento dell'autorità giudiziaria in materia, si instaurerebbe, attraverso il sistema defatigante degli adempimenti cavillosi, un reale ostacolo di natura repressiva al godimento del principio costituzionale della libertà di stampa e di espressione. L'interrogante confida che il Ministro vorrà dare una qualche indicazione che serva a far ripristinare la prassi liberale instaurata ed esistente prima dei fatti restrittivi e repressivi che si denunciano. (int. scr. - 3333)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite, sul contenuto della interrogazione, dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste, il pretore di Monfalcone, con decreto penale del 2 febbraio 1970, condannò a

7 GIUGNO 1970

pena pecuniaria, con i benefici di legge, a norma del decreto legislativo luogotenenzia-le 31 agosto 1945, n. 660, Puntin Giovanni ed altre persone, siccome imputate di manca-ta consegna, prima della distribuzione, delle prescritte copie di stampati ciclostilati dal titolo « Superare la carità per costruire la giustizia » alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura di Gorizia nonchè della distribuzione di detti stampati senza le prescritte indicazioni del nome e del domicilio legale dello stampatore.

Avverso il predetto decreto venne proposta opposizione dai condannati i quali, citati per l'udienza del 2 aprile 1970, furono assolti dal pretore perchè il fatto non costituisce reato. La Procura generale ha fatto in proposito presente che, come risulta dalla parte motiva della relativa sentenza, il pretore non pervenne alla decisione assolutoria ritenendo che le stampe ciclostilate fossero sottratte alla disciplina di cui alla citata legge, ma bensì perchè al dibattimento era emerso, in linea di fatto, che i ciclostilati oggetto dell'imputazione costituivano parte integrante di un bollettino periodico di partito politico, già regolarmente depositato secondo le vigenti disposizioni legislative.

Poichè trattasi di decisione adottata dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue specifiche funzioni, non vi è alcuna possibilità di sindacato sul merito di essa o di intervento da parte del Ministero di grazia e giustizia.

> Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

ARENA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto l'Enel di Messina a ritardare l'elettrificazione rurale nel villaggio di Larderia Superiore, contrada « Misericordia ». (int. scr. - 2976)

RISPOSTA. — Nel quadro di un progetto interessante il nucleo di Larderia Superiore (provincia di Messina), realizzato con le provvidenze di legge anteriori a quelle disposte dal Piano Verde n. 2, l'Enel ha provveduto ad allacciare al servizio elettrico anche la contrada Misericordia del predetto comune.

Soltanto poche case della località sono rimaste prive del servizio, in quanto solo di recente è stata ultimata la costruzione, a cura dell'Enel, della cabina di distribuzione distante circa 800 metri dalle case stesse.

In base alle norme del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 949 dell'11 novembre 1961, regolanti la materia, gli allacciamenti potranno essere effettuati con il versamento all'Enel, da parte dei singoli interessati, dei contributi forfetizzati, ammontanti a poche migliaia di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GAVA

25 maggio 1970

ARENA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se non ritenga opportuno prorogare di un mese il termine, già fissato al 9 di aprile 1970, per la presentazione dei documenti di ammissione alla sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, onde consentire la partecipazione agli esami stessi a quanti giovani hanno dovuto subire lo scorso anno ritardo nel laurearsi, e nell'intraprendere quindi la pratica professionale, a causa dei risaputi disordini occorsi nelle università, per cui la sessione per gli esami di laurea ricadente di norma in febbraio si tenne in effetti tra la fine di marzo e i primi di aprile.

La data delle prove scritte, fissate per il 25 e il 26 di maggio 1970, potrebbe esser mantenuta invariata, riducendo a dieci giorni il termine di cui al secondo comma dello articolo 4 del decreto ministeriale 20 novembre 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1970. (int. scr. - 3369)

RISPOSTA. — Nella interrogazione, considerato il notevole ritardo subito dagli esami di laurea relativi alla sessione del febbraio 1969, protrattisi sino all'aprile successivo a causa delle agitazioni studentesche verificatesi nelle università italiane, si prospetta l'op-

7 GIUGNO 1970

portunità di prorogare di un mese il termine stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1969 per la presentazione delle domande di ammissione al prossimo esame di procuratore legale, ferme restando le date fissate per le prove scritte al 25 e 26 maggio prossimi.

Al riguardo si fa presente che le vigenti disposizioni, in rapporto alle particolari esigenze dell'esame di cui trattasi, non consentono di spostare, in epoca successiva, detto termine.

Nel determinare, infatti, il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine di presentazione delle domande e le date di svolgimento delle prove scritte, si è dovuto tener conto che, al fine di assecondare quanto più possibile gli interessati, il bando di esame accorda un ulteriore periodo di quindici giorni per la presentazione della documentazione inerente alla pratica prestata, che l'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 fa obbligo alla Commissione esaminatrice di depositare l'elenco dei candidati ammessi alle prove almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse e che, in ogni modo, deve essere assicurato alle Commissioni, tra le suddette scadenze, un periodo di tempo sufficiente per provvedere a tutte le incombenze preliminari (esame, cioè, delle domande e della relativa documentazione, deliberazioni sull'ammissibilità delle stesse e formazione dell'elenco dei candidati ammessi).

Ne consegue che le prove scritte, anche per le segnalazioni ricevute da qualche Corte di appello, non possono svolgersi prima di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, che non sarebbe quindi possibile spostare, lasciando ferma la data già fissata per lo svolgimento delle prove di esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

25 maggio 1970

CARUCCI. — Al Ministro dell'interno. — Considerato che i comuni di Palagianello, Mottola, Grottaglie e Palagiano, in provincia di Taranto, sono retti da gestioni commissariali;

constatato che per i comuni di Mottola, Palagianello e Grottaglie furono a suo tempo emanati i relativi decreti di scioglimento dei singoli Consigli comunali;

visto che per il comune di Palagiano, retto da commissario prefettizio, non è stato ancora emanato il decreto di scioglimento,

si chiede di sapere se il Ministro intenda intervenire per sollecitare il prefetto di Taranto ad emanare il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Palagiano e consentire ai quattro comuni a gestione commissariale di poter partecipare alla prossima tornata elettorale del 7 giugno 1970. (int. scr. - 3416)

RISPOSTA. — In provincia di Taranto il solo consiglio comunale di Palagianello è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1969.

I consigli comunali di Mottola, Grottaglie, Manduria e Palagiano sono, invece, cessati dalle funzioni ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 a seguito della perdita di metà dei propri membri per dimissioni.

In tutti gli anzidetti comuni si svolgeranno, pertanto, le elezioni il prossimo 7 giugno.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

1º giugno 1970

CELIDONIO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se è allo studio, nelle more della riforma tributaria, l'opportunità di regolamentare l'IGE per i liberi professionisti, facendo obbligo agli stessi di rilasciare per ogni prestazione professionale apposita quietanza numerata, bollata dall'Ufficio del registro, senza annotazione della causale per non violare il cosiddetto segreto professionale, e ciò allo scopo di evitare facili evasioni che determinano grossolane sperequazioni tra contribuenti a reddito fisso — che rappresentano spesso le categorie delle classi diseredate — e contribuenti a reddito elevato nei cui confronti si continua ad operare

7 GIUGNO 1970

con criteri spesso di compiacente arrendevolezza attraverso il facile concordato. (int. scr. - 3320)

RISPOSTA. — I professionisti, iscritti nei rispettivi albi di categoria, corrispondono l'IGE, a termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, nella misura dell'1,30 per cento (1,60 per cento ai sensi della legge 15 novembre 1964, n. 1162 e successive proroghe) sull'ammontare dei proventi lordi che ciascun professionista è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi prevista dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Tale essendo la regolamentazione legislativa in materia, non riesce quindi possibile, in via amministrativa, imporre ai professionisti ulteriori adempimenti fiscali.

Si può peraltro fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che il particolare problema troverà adeguata soluzione in sede di predisposizione delle norme delegate, da emanarsi in attuazione dei principi direttivi contenuti nel disegno di legge (atto Camera n. 1639) concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.

Nello schema di provvedimento ora all'esame del Parlamento è infatti prevista, anche per la categoria economica in questione, la tenuta di un'apposita contabilità, sia pure in forma semplificata ed in ogni caso idonea ai fini cui è preordinata.

Il Ministro delle finanze PRETI

19 maggio 1970

CHIARIELLO. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Premesso che l'articolo 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, concede la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecarie sui mutui contratti con lo scopo di costruire abitazioni non di lusso, l'interrogante chiede di conoscere se, per il consolidamento di tale riduzione, sia sufficiente che il mutuatario costruttore dimostri di essere stato debitamente autorizzato alla

costruzione e di averla eseguita nei modi e nei termini di legge, oppure se egli debba altresì dimostrare come e quando quella somma mutuata sia stata effettivamente spesa nei lavori di costruzione, e quali sarebbero, in tal caso, i documenti idonei a fornire tale ulteriore dimostrazione. (int. scr. - 2548)

RISPOSTA. — Nel fornire diretta risposta alla interrogazione della signoria vostra onorevole a nome anche del Ministro del tesoro, si osserva innanzitutto che nessun dubbio può sussistere circa l'obbligo — ai fini della conferma delle agevolazioni provvisoriamente concesse alla registrazione dell'atto di mutuo — di dimostrare che, oltre a tutte le altre condizioni necessarie stabilite dalla legge per l'attribuzione dei benefici tributari, sussista correlazione tra il mutuo e la costruzione degli immobili.

Ciò in quanto, essendo lo scopo della disposizione agevolativa in esame quello di facilitare l'acquisizione dei mezzi finanziari da parte di coloro che intendono costruire o acquistare la casa, deve ritenersi che la norma stessa torni applicabile solo nel caso in cui detti mezzi siano direttamente destinati all'esecuzione dell'opera. D'altro canto, si rileva che è la stessa legge 2 luglio 1949, numero 408 a disporre espressamente che si incorre nella decadenza dalle fruite agevolazioni, salvo il caso di forza maggiore, se i mutui previsti nell'articolo 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui al precedente articolo 13.

Ciò posto si fa presente, per quanto concerne la prova da fornire agli uffici tributari circa l'impiego delle somme nella costruzione, che occorre tenere distinta l'ipotesi in cui l'attività costruttiva viene affidata a terzi appaltatori da quella in cui le opere vengono realizzate direttamente dal mutuatario costruttore.

Nel primo caso, appare sufficiente esibire il contratto di appalto relativo alla costruzione, ed ogni altro documento (fatture, eccetera) che integri, eventualmente, il corrispettivo dell'appalto, ove questo sia inferiore all'effettivo costo della costruzione delle opere ultimate. Nell'altro caso, invece,

7 GIUGNO 1970

l'obbligo della prova del rapporto tra mutuo e costruzione potrà essere assolto ricorrendo ad un insieme di prove concludenti e convincenti, non esclusa la produzione di regolari fatture e ricevute, comprovanti il pagamento dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.

Circa, infine, le modalità e i termini per fornire la prova di avere soddisfatto le condizioni per la conferma delle agevolazioni, è appena il caso di richiamare l'articolo 6 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, il quale, tra l'altro, prevede:

- a) l'obbligo di presentare all'ufficio presso il quale l'atto di mutuo è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni;
- b) l'obbligo della presentazione della denuncia documentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 1150, per le costruzioni già ultimate;
- c) l'applicazione delle surriportate disposizioni agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35.

Il Ministro delle finanze PRETI

23 maggio 1970

CODIGNOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

- a) le ragioni e le circostanze per le quali e nelle quali è stato ordinato e si è svolto lo sgombero ad opera della forza pubblica della fabbrica « Apice » di Massarosa (Lucca), nella notte tra il 7 e l'8 aprile 1970, precedentemente serrata tre volte dal proprietario, il quale si rifiutava di aderire agli inviti alla trattativa sindacale con i rappresentanti dei lavoratori;
- b) quali provvedimenti intenda adottare il Governo in presenza di un nuovo atto di repressione, palesemente aggravato dal suo

evidente carattere di collusione con gli interessi padronali;

c) quale apprezzamento esprima il Governo sul momento scelto per l'impiego della forza pubblica, con l'ordine di sgombero della fabbrica, il giorno precedente a quello in cui il datore di lavoro doveva rispondere a un nuovo formale invito alla trattativa rivoltogli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (int. scr. - 3441)

RISPOSTA. — Nello scorso mese di gennaio, le maestranze del calzaturificio « Apice » di Massarosa avanzarono richieste di miglioramenti attraverso le organizzazioni sindacali di categoria.

Le richieste, però, non vennero accolte dalla direzione dell'azienda che asserì che non si era verificato alcun incremento nei livelli produttivi che potesse giustificare una revisione dell'accordo sottoscritto nel settembre 1969 presso l'Ufficio provinciale del lavoro, e nel quale era previsto, fra l'altro, che i lavoratori si sarebbero astenuti dal formulare nuove domande sia di carattere economico che normativo sino al 30 novembre 1970, data di scadenza del vigente contratto collettivo per la categoria dei calzaturieri.

Attesa la posizione negativa assunta dal datore di lavoro, il 29 gennaio venne proclamato uno sciopero di 24 ore, al quale altri ne seguirono in forma articolata fino a che, il 18 febbraio, la direzione aziendale decise di sospendere l'attività dell'opificio.

Il giorno successivo, a seguito di diretti contatti tra la commissione interna ed i proprietari, l'attività nello stabilimento riprese, e con essa anche gli scioperi che culminarono dopo una ulteriore sospensione dell'attività, nell'occupazione dello stabilimento attuata il 13 marzo.

Pertanto, dopo l'infruttuoso esperimento di tentativi di conciliazione, il 24 marzo i proprietari sporsero denuncia all'autorità giudiziaria, la quale, esperite le indagini del caso, in data 7 aprile dispose l'immediata evacuazione dell'opificio.

L'esecuzione del provvedimento, affidata al comandante della Compagnia dei carabinieri di Viareggio, ebbe luogo, nell'intento di

7 GIUGNO 1970

evitare il verificarsi di possibili incidenti, durante la notte tra il 7 e l'8 aprile.

La vertenza venne poi composta, con piena soddisfazione di entrambi le parti, nella notte del 9 aprile, presso il Ministero del lavoro.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

22 maggio 1970

FABBRINI. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. — Di fronte alla crisi che attraversa il complesso industriale « Crocchi » di Torrenieri (Siena), ove si producono laterizi, oli da sanse ed il nuovo e promettente ritrovato chimico « trioprem », nonchè alla minaccia di licenziamento di una parte almeno dei 150 dipendenti, i quali non troverebbero altre possibilità di impiego, e di fronte, altresì, al fatto che l'eventuale smobilitazione dell'azienda arrecherebbe danni gravissimi alla depressa economia della zona, già profondamente colpita dalla crisi dell'agricoltura, e contrasterebbe nettamente con i principi di una programmazione democratica che si proponga di superare gli squilibri territoriali, i quali verrebbero invece ad accentuarsi, si chiede di sapere se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente, anche con la rilevazione dell'azienda da parte di qualche industria a partecipazione statale, tenendo soprattutto in considerazione le favorevoli condizioni oggettive dei settori in essa interessati, onde evitare l'aggravamento della situazione economica e sociale della zona e creare nuove possibilità di sviluppo a favore delle popolazioni del luogo e dell'intera economia della provincia di Siena. (int. scr. - 2192)

RISPOSTA. — Si risponde anche per i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali.

La causa della crisi dell'impresa « Crocchi Ulisse e figli », con stabilimento a Torrenieri (Siena) per la produzione di laterizi, di olio al solfuro e di triopren, è da ricercarsi soprattutto nella scarsa efficienza degli impianti e dei macchinari.

La notevole esposizione debitoria dell'impresa sia verso le banche che verso i fornitori ha costretto l'impresa stessa a chiedere l'amministrazione controllata, che il Tribunale di Siena ha concesso in data 9 settembre 1969. Sotto la direzione del Commissario giudiziale la gestione dell'azienda si è svolta normalmente ed è stato possibile mantenere i precedenti livelli di occupazione, erogando i relativi salari con regolarità.

Si ha notizia che sono in corso attive trattative con diversi gruppi imprenditoriali e si presentano favorevoli possibilità per una conclusione positiva dell'attuale crisi del complesso industriale.

Peraltro, la eventuale rilevazione dell'azienda da parte delle industrie statali non è attuabile poichè le risorse finanziarie delle partecipazioni statali sono impegnate per la realizzazione dei programmi che sono stati approvati 'dal Parlamento.

> Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GAVA

23 maggio 1970

FARNETI Ariella. — Al Ministro dell'interno. — Premesso che:

1) il commissario straordinario al comune di Meldola (Forlì), in data 30 dicembre 1968, ha deliberato la concessione dell'impianto e dell'esercizio della rete di distribuzione del gas combustibile alla SNAMs.p.a. con sede in Milano, adottando il sistema della trattativa privata, senza che vi fossero motivi di urgenza e indifferibilità comprovati, senza accertamento della convenienza, trattandosi di un servizio di utilità pubblica, di realizzare e gestire in modo diretto la rete di distribuzione del gas e senza procedere, per tutelare in modo più opportuno e corretto gli interessi del comune, a bandire un pubblico appalto-concorso o una licitazione privata;

2) in data 21 febbraio 1970, sempre il commissario straordinario, ha adottato una

nuova deliberazione per approvare la relazione tecnica e i disegni annessi presentati dalla SNAM senza tenere conto che la precedente delibera del 30 dicembre 1968 poneva come condizione che l'impresa concessionaria presentasse un progetto esecutivo dell'impianto: la relazione tecnica e i disegni annessi, approvati con la deliberazione del 21 febbraio 1970, possono al massimo rappresentare una parte di documenti appartenenti ad un progetto, mancando, ad esempio, i computi estimativi, gli unici in grado di orientare l'amministrazione, mentre il commissario, nell'approvazione della relazione tecnica e dei disegni annessi, non si è avvalso del parere, come era corretto nello interesse del comune, dell'Ufficio tecnico comunale o di un tecnico competente incaricato di fiducia dell'Amministrazione;

- 3) contro la deliberazione del 30 dicembre 1968, approvata dalla GPA di Forlì, è stato presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di una seconda ditta concorrente esclusa dalla concessione;
- 4) nel paese, fra l'opinione pubblica e le forze politiche, si è diffuso, a seguito della deliberazione del commissario, un senso di perplessità e preoccupazione determinato dai seguenti fatti: che il comune è stato messo nella spiacevole condizione di dover eventualmente rispondere, anche finanziariamente, per danni a terzi; che, essendo in corso di elaborazione il programma di fabbricazione, con il quale dovrà determinarsi lo sviluppo degli insediamenti urbani e industriali, la rete di distribuzione del gas elaborata dalla ditta concessionaria non è stata confrontata con tali previsioni e quindi il comune corre il rischio di trovarsi legato per 26 anni ad una rete di distribuzione nata già vecchia e superata; che le tariffe di distribuzione del gas concordate con la ditta concessionaria dal commissario sono state stabilite in modo empirico, in quanto nella loro determinazione non si è tenuto conto di tutti i fattori indispensabili alla valutazione della loro congruità, non essendo a conoscenza dell'Amministrazione il fattore « costo dell'impianto »,

tutto ciò premesso, si chiede quali misure intende adottare il Ministro per portare tranquillità fra l'opinione pubblica e le forze politiche, per impedire che il comune corra gravi rischi sul terreno finanziario e legale e perchè sia garantito il rispetto della legge. (int. scr. - 3412)

RISPOSTA. — Con deliberazione n. 434 del 30 dicembre 1968, il commissario straordinario al comune di Meldola dispose la concessione a favore della SNAM, s.p.a. con sede in Milano, dell'impianto e dell'esercizio, in esclusiva, a proprie spese, di una rete di distribuzione di gas combustibile per usi domestici, artigianali, commerciali e similari nel comune medesimo.

Con la stessa deliberazione fu approvato uno schema di convenzione fra il comune e la ditta concessionaria, nonchè il regolamento per la fornitura del gas agli utenti.

Con successivo atto deliberativo (n. 63 del 17 febbraio 1969) il comune, su esplicita richiesta della Prefettura di Forlì, indicò con apposita delibera i motivi per i quali aveva ritenuto di concedere il servizio alla ditta suindicata, fornendo anche chiarimenti circa la ravvisata opportunità di non procedere alla concessione medesima mediante appalto concorso.

Il provvedimento di approvazione della GPA, che seguì l'11 aprile 1969, fu adottato nell'intesa che fossero presentate all'esame del comando provinciale dei vigili del fuoco le planimetrie e le relazioni tecniche onde accertare la rispondenza dell'impianto.

Il 22 aprile successivo fu, quindi, dal prefetto autorizzata la trattativa privata.

Tale provvedimento fu determinato dall'accertata, evidente convenienza dell'affidamento del servizio alla ditta SNAM, sulla base delle seguenti considerazioni:

trattavasi innanzitutto di azienda a carattere nazionale che offriva maggiori garanzie d'ordine finanziario, tecnico ed organizzativo;

la suddetta società, essendo fornitrice del gas da distribuire, era in grado di assicurare autonomamente la regolare fornitu-

7 GIUGNO 1970

ra, senza dipendere per questo da altre aziende erogatrici;

la società SNAM si era offerta di provvedere sin dall'inizio ad estendere la rete di distribuzione fino a zone periferiche del territorio comunale (frazione di S. Colombano e Casa Serena ONPI);

le condizioni offerte dalla SNAM erano risultate chiaramente migliori di quelle offerte dall'unica altra ditta concorrente (la SAGIM), sia per le tariffe di erogazione che per il costo dei singoli allacciamenti.

Avverso le precitate delibere n. 434 e n. 63 fu prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte della ditta SAGIM, con sede in Bertinoro. Per la decisione di tale ricorso si è in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato, richiesto con relazione del 12 marzo scorso.

Frattanto, con atto n. 57 del 21 febbraio 1970, il commissario straordinario al comune di Meldola ha deciso di approvare la relazione tecnica illustrativa dell'impianto di distribuzione di gas metano presentata dalla ditta concessionaria ed i disegni annessi riportanti le reti relative del capoluogo e della frazione S. Colombano, l'ubicazione della cabina di riduzione e misura e le opere murarie delle sottocabine, nonchè lo schema di flusso delle stesse. Tali atti, come è precisato in delibera, « risultano muniti del parere favorevole condizionato del comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì sotto la data del 10 dicembre 1969 ».

La Prefettura sulla deliberazione suindicata non ha adottato ancora alcun provvedimento, ma ha trasmesso l'atto, con l'annessa relazione tecnica ed i disegni allegati, all'Ufficio del genio civile, per il parere, chiedendo allo stesso di far conoscere, in particolare, se, in relazione agli atti succitati, « il comune sia in grado di stabilire quale debba essere il preciso tracciato sul quale dovrà essere sistemato il metanodotto ».

In base alla risposta che sarà fornita dal predetto ufficio, la pratica sarà esaminata dalla Prefettura col maggiore approfondimento e sotto tutti i possibili riflessi, ivi compresi quello dell'eventuale completamento degli atti tecnici da parte della ditta concessionaria e quello concernente l'ubicazione della rete, come, del resto, per quest'ultimo riguardo, può fin d'ora rilevarsi dalla specifica richiesta rivolta in sede di parere al genio civile.

Ciò in particolare si precisa ad assicurazione che è stato garantito un attento esame circa il punto che forma oggetto delle perplessità avanzate dalla signoria vostra onorevole circa eventuali possibili contrasti fra la rete del metanodotto e gli insediamenti urbani previsti nel piano di fabbricazione in corso di elaborazione.

Il Ministro dell'interno RESTIVO

23 maggio 1970

GERMANO'. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per eliminare il diverso trattamento, economico e giuridico, esistente tra gli ufficiali in s.p.e. e quelli in servizio permanente « a disposizione ».

Risulta, infatti, che i primi sono tenuti a compiere un periodo di comando di due anni (per gli appartenenti ai servizi) o di un anno (per gli appartenenti ad un'Arma), mentre i secondi sono esentati da tale onerosa incombenza, che comporta l'abbandono della residenza abituale con conseguenti spese e disagi, specie per il trasferimento delle famiglie.

Inoltre, l'ufficiale a disposizione (pur non avendo titoli sufficienti che gli consentano di restare in s.p.e.) viene collocato in ausiliaria alla stessa età di quello in s.p.e. e con gli stessi emolumenti; l'ufficiale in s.p.e., invece, il quale, pur essendo stato giudicato idoneo ad essere promosso al grado superiore, anche per due volte, non risulti iscritto in quadro, e quindi a causa soltanto della mancanza di posti disponibili venga collocato in ausiliaria, consegue il trattamento di quiescenza relativo al grado rivestito appena è colpito dai limiti di età.

Si ritiene che sarebbe giusto che l'ufficiale in s.p.e. — i cui sacrifici sono maggiori — una volta dichiarato idoneo ad essere

7 GIUGNO 1970

promosso, quantunque non iscritto in quadro, venga promosso ugualmente e, pertanto, nella circostanza del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, avvenuta prima del passaggio in quadro, riceva il trattamento di quiescenza del grado superiore. (int. scr. - 3461)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni di stato, la posizione di « a disposizione » è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento.

Tale legge prevede il collocamento nella suddetta posizione degli ufficiali non idonei di grado superiore a capitano e, attraverso il meccanismo del soprannumero, degli ufficiali idonei ma non iscritti in quadro che al 31 dicembre di ogni anno devono formare le vacanze necessarie per il completamento delle previste promozioni tabellari.

Gli ufficiali « a disposizione » idonei nel servizio permanente effettivo possono, previa nuova valutazione, conseguire una promozione ad anzianità, semprechè siano stati già promossi i pari grado che li precedevano nel servizio permanente effettivo.

A tali fini non sono richiesti periodi di comando o di attribuzioni specifiche, in quanto si tratta di ufficiali già in possesso delle suddette condizioni all'atto della valutazione per l'avanzamento nel servizo permanente effettivo.

Da quanto precede, oltre alla sostanziale diversità giuridica e funzionale delle posizioni di servizio permanente effettivo e di « a disposizione », si evince che il collocamento « a disposizione » entra in funzione soltanto allorchè la meccanica dell'avanzamento lo richieda. Altrimenti l'istituto resta inoperante e non è fuori del normale che ufficiali anche più volte valutati, dichiarati idonei e non iscritti in quadro, siano raggiunti dal limite di età nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo e collocati direttamente in ausiliaria.

Quanto al rimedio per questi casi suggerito dall'onorevole interrogante, il problema è presente all'attenzione dell'Amministrazione anche in relazione ad iniziative parlamentari al riguardo.

Il Ministro della difesa TANASSI

25 maggio 1970

LI VIGNI. — Al Ministro delle finanze. — Premesso che nel contesto dei decreti relativi a concessioni e licenze stradali è prevista (ai sensi dell'articolo 8, comma primo, e dell'articolo 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, depenalizzato dalla legge 3 maggio 1967, n. 317) sanzione a carico del concessionario che non ottemperi alle condizioni nei medesimi decreti fissate e che (in forza dell'articolo 117, comma secondo, del suddetto regio-decreto, integrato dall'articolo 6, ultimo comma, della predetta legge numero 317) i proventi derivanti dalle oblazioni relative sono devoluti allo Stato e, per esso, agli Uffici del registro;

rilevato che, trattandosi di violazioni di norme provinciali e di infrazioni interessanti strade provinciali, accertate da agenti del servizio di polizia stradale provinciale, palesi ragioni di equità suggerirebbero - in analogia, peraltro, con quanto disposto dall'articolo 139, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce espressamente che il provento delle infrazioni stradali « è devoluto per intero rispettivamente alle provincie od ai comuni se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti della provincia o dei comuni » — che i proventi in parola debbano spettare per intero alle provincie,

tutto ciò premesso e rilevato, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro competente non ritenga opportuna una iniziativa del suo Ministero per determinare un atto legislativo che devolva per intero alle provincie i predetti proventi. (int. scr. - 3309)

RISPOSTA. — Prescindendo in questa sede da qualsiasi considerazione di merito in ordine alla situazione normativa vigente, relativa alla devoluzione dei proventi derivanti dalle infrazioni delle norme sulle licenze e

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

concessioni stradali di pertinenza delle province, devesi far presente che un'eventuale iniziativa legislativa, nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole, spetta ai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, nella cui sfera di preminente competenza rientra la materia oggetto della presente interrogazione.

Il Ministro delle finanze

PRETI

19 maggio 1970

LUSOLI, SALATI. — Ai Ministri delle finanze e dell'industria del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se ritengono conforme a legge il fatto che l'Enel, nel fatturare i consumi di corrente elettrica agli utenti, applichi l'IGE, oltre che sull'importo dei consumi a tariffa CIP, anche sulle quote di imposte comunali ed erariali che in fattura sono espressamente indicate in modo distinto dal costo della fornitura di energia, tanto nella loro aliquota unitaria quanto nell'importo complessivo.

Poichè gli interroganti ritengono che trattasi di un servizio di riscossione di imposta che l'Enel effettua per conto dei comuni e dello Stato e che le somme che i cittadini pagano a titolo di imposta non possono essere gravate di ulteriori imposizioni (IGE), si chiede, inoltre, quali provvedimenti si intendono adottare per normalizzare una situazione che appare perlomeno assurda. (int. scr. - 3273)

RISPOSTA. — Si rende risposta a nome anche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, osservando che è perfettamente conforme a legge l'applicazione, da parte dell'Enel, dell'imposta generale sull'entrata oltre che sull'importo dei consumi di energia elettrica a tariffa CIP, anche sulle quote di imposte comunali ed erariali ancorchè separatamente distinte, in fattura, dal costo della fornitura.

L'ammontare dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta di consumo gravanti l'energia elettrica, infatti, anche se separatamente addebitato in fattura, è soggetto all'IGE, sulla base del disposto dell'articolo 12 della legge 19 giugno 1940, n. 762, recante norme per la determinazione dell'entrata imponibile nei riflessi dell'IGE.

Ciò in quanto il produttore dell'energia — l'Enel — è tenuto, quale obbligato d'imposta, al pagamento degli indicati tributi che costituiscono, quindi, un elemento di costo del prodotto (energia elettrica) venduto.

Il Ministro delle finanze

PRETI

23 maggio 1970

MINNOCCI. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere se intendano promuovere con procedura d'urgenza uno stanziamento integrativo di fondi per l'attuazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche, che è praticamente inoperante — con negativi riflessi sull'andamento degli investimenti produttivi — dal maggio 1969, essendo esauriti i fondi per la concessione del contributo statale sugli interessi per i finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie industrie previsti dalla legge stessa.

Per sapere, altresì, se non ritengano di predisporre per il prossimo esercizio e per quelli successivi, nei quali troverà applicazione la legge n. 623, lo stanziamento di adeguati fondi, onde evitare che si ripeta la paralisi nell'esame delle domande di finanziamento agevolato, già verificatasi per la maggior parte del 1969. (int. scr. - 2442)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione sopratrascritta anche per il Ministro del tesoro si comunica che in data 6 febbraio 1970 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge — d'iniziativa del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica — concernente « Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati » (atto Senato n. 1117).

Detto disegno di legge — per la parte relativa alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali (contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni) — prevede all'articolo 5 un aumento dei fondi stanziati per la citata legge 623, e successive modificazioni e integrazioni, di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984.

È da ritenere che con detta integrazione sia possibile soddisfare le esigenze di credito agevolato nel settore e far fronte al mutato costo delle operazioni.

> Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GAVA

25 maggio 1970

MURMURA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se non ritenga estremamente utile ed urgente invitare i dipendenti Uffici del registro a motivare analiticamente, in maniera precisa e documentata, tutti gli accertamenti tributari, notificandoli anche ai contribuenti, sia per analogia a quanto praticato per le imposte dirette, sia per rispetto al diritto amministrativo che sancisce che gli atti amministrativi debbono sempre essere congruamente motivati. (int. scr. - 3033)

RISPOSTA. — Nel settore delle imposte indirette sugli affari, gli accertamenti sono eseguiti distintamente per ciascun atto economico soggetto ad imposizione, in base agli elementi analitici forniti agli Uffici del registro dai contribuenti, o dai medesimi Uffici ricavati dagli atti e contratti sottoposti alla formalità della registrazione.

In proposito, diversamente da quanto sostiene la signoria vostra onorevole, risulta che gli Uffici del registro provvedono sempre a rendere noti ai contribuenti interessati, oltre al tributo richiesto, i motivi dell'accertamento e gli elementi sui quali l'accertamento stesso si fonda.

Per quanto in particolare riguarda le controversie relative ai valori imponibili nei trasferimenti della ricchezza, è poi noto che gli

Uffici del registro hanno l'obbligo di indicare nell'avviso di accertamento, a norma dell'articolo 21 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, il valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni trasferiti, in contrapposto ai prezzi, corrispettivi o valori dichiarati.

I contribuenti, pertanto, vengono già posti in grado di opporsi alla richiesta dell'Amministrazione con piena sognizione di causa, per cui non sembra sussistano fondate ragioni che rendano opportuno impartire ulteriori, particolari istruzioni nella soggetta materia.

Il Ministro delle finanze
PRETI

23 maggio 1970

PIERACCINI. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per conoscere i motivi della ritardata destinazione alle singole Prefetture dei finanziamenti occorrenti per il pagamento degli assegni mensili di assistenza a favore dei mutilati e invalidi civili, previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive variazioni.

Ormai tale assegno non viene pagato da mesi in molte province e in alcuni casi gli Enti comunali di assistenza non sono rientrati in possesso neanche delle somme che hanno anticipato per consentirne il pagamento.

Pur nella loro modesta entità, tali assegni, elevati a lire 12.000 mensili dal 1969, costituiscono in molti casi l'unico cespite per molte famiglie, per cui la sospensione dei pagamenti sta determinando reazioni vivissime, sulla cui fondatezza si deve pienamente convenire. (int. scr. - 3109)

RISPOSTA. — Com'è noto, il ritardo verificatosi nell'approvazione della legge 14 ottobre 1969, n. 743 recante nuove norme per l'assistenza agli invalidi civili, ha avuto inevitabili ripercussioni, in tutte le province, sulla puntuale erogazione degli assegni mensili agli aventi diritto.

Si può, peraltro, assicurare che, in seguito all'entrata in vigore della citata legge e

7 GIUGNO 1970

all'ottenuta disponibilità dei relativi fondi, la situazione si è andata ovunque normalizzando e pertanto si è potuto assicurare il pagamento delle mensilità arretrate agli aventi diritto.

Al fine di garantire la piena e costante erogazione dei benefici in questione ai mutilati ed invalidi civili ammessi a fruirne e a coloro per i quali sono in corso i provvedimenti concessivi, sono già state assunte iniziative dirette alla necessaria integrazione degli appositi fondi di bilancio.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

23 maggio 1970

PIRASTU. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se rispondono a verità le notizie secondo le quali sarebbe all'esame del suo Ministero un progetto per il ridimensionamento delle Ferrovie meridionali sarde, con una drastica riduzione della mano d'opera occupata e con grave pregiudizio per una zona — il Sulcis — già colpita da una pesante crisi economica e sociale.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro non ritenga invece necessario attuare immediati provvedimenti per assicurare il ripristino dell'attività dell'azienda ed il suo sviluppo, nel quadro di una nuova politica dei trasporti in Sardegna. (int. scr. - 3457)

RISPOSTA. — Come è noto, la costruzione delle Ferrovie Meridionali Sarde fu progettata quasi esclusivamente per assolvere al trasporto dei carboni del Sulcis e dei relativi operai.

Tale compito è ormai esaurito e il traffico di dette linee, ora in gestione governativa, si è ridotto a cifre molto modeste, tanto che recentemente la Commissione interministeriale istituita allo scopo di esaminare la situazione tecnico-economica delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata o in regime di gestione governativa, le ha classificate fra le linee da sostituire con autoservizi.

Tuttavia, allo stato attuale, nessun provvedimento è stato ancora adottato, in attesa di una riunione triangolare già in programma, fra Ministero dei trasporti, Regione sarda e sindacati, che avrà lo scopo di svolgere un esame globale e definitivo della questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile VIGLIANESI

26 maggio 1970

PREMOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, della marina mercantile e della sanità. Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 585, relativa ai problemi giuridici posti dalla polluzione dai mari ed alle conseguenze del naufragio della « Torrey Canyon », approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2697) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3281)

RISPOSTA. — Riguardo alla Raccomandazione n. 585, segnalata nell'interrogazione, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e relativa ai problemi giuridici posti dalla polluzione dei mari, si fa presente anzitutto che l'Italia, con legge 23 febbraio 1961, n. 238 ha ratificato la Convenzione riguardante l'inquinamento delle acque marine, firmata a Londra il 12 maggio 1954 e con successiva legge 14 gennaio 1970, n. 94 ha anche ratificato gli emendamenti apportati alla stessa Convenzione nel corso della Conferenza tenutasi a Londra l'11 aprile 1962.

Si assicura, poi, che da vario tempo sono in corso contatti tra le varie Amministrazioni interessate per l'elaborazione di un provvedimento legislativo che istituisce un sistema

7 **G**IUGNO 1970

sanzionatorio per prevenire l'inquinamento delle acque marine.

Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 584, relativa alla creazione di un Centro europeo di informazioni giudiziarie, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2700) — ed in particolare per sapere se intenda invitare il suo collega del Ministero degli affari esteri ad assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea ed a dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. -3282)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione si chiede di conoscere l'opinione del Ministero di grazia e giustizia sulla Raccomandazione n. 584, riguardante la creazione di un centro europeo di informazioni giudiziarie, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa, nonchè di sapere se questo Ministero abbia intenzione di invitare il Dicastero degli affari esteri ad assumere, in seno al Comitato dei ministri del consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea, con la predetta Raccomandazione.

Questo Ministero è dell'opinione — e non ha mancato di darne notizia al Ministero degli affari esteri — che il problema dell'istituzione dell'auspicato Centro europeo di informazioni giudiziarie meriti attenta considerazione come ogni proposta che abbia lo scopo di creare strumenti validi di cooperazione internazionale nel campo della repressione della criminalità e del trattamento dei delinquenti.

Tuttavia è doveroso far presente sin da ora che il problema stesso è assai complesso e difficile e la soluzione richiede un impegno e uno spirito di collaborazione, veramente notevoli, tra i vari Paesi.

> Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 581, relativa all'istituzione di un nuovo meccanismo giuridico nel quadro del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 - su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2693) — ed in particolare per sapere se intende invitare il suo collega del Ministero degli affari esteri ad assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea ed a dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3285)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 581, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione del gennaio 1970, rientra nel quadro della multiforme attività del Consiglio medesimo, tutta tesa alla armonizzazione ed alla unificazione del diritto degli Stati europei, attività che già si articola, sotto la guida del Comitato di cooperazione giuridica, in una serie di sottocomitati e gruppi cui vengono, via via, attribuiti compiti imponenti, sia per la mole che per la natura della materia prescelta.

Si deve rilevare in proposito che pur se il traguardo della completa unificazione del diritto d'Europa non è raggiungibile senza il superamento di seri ostacoli, dipendenti, in ispecie, dal divario che separa i Paesi di diritto continentale europeo dai Paesi tuttora ancorati al sistema del common law di origine britannica, ogni sforzo teso ad un tale obiettivo riscuote il pieno consenso di questo Ministero che, da oltre un decennio, non solo segue attentamente tutti i negoziati che presso le varie organizzazioni sopran-

7 GIUGNO 1970

nazionali si propongono fini del genere, ma partecipa attivamente, e con impegno, ai negoziati stessi.

Pertanto questa Amministrazione non può non approvare anche la costituzione del « nuovo meccanismo giuridico », suggerito dalla Raccomandazione di cui trattasi, che si sostanzia nella creazione di un ufficio consultivo ristretto formato di giuristi dei vari Paesi membri del Consiglio, cui verrebbe attribuito il compito di eseguire studi in materia di armonizzazione ed unificazione del diritto, sia su istruzioni del Comitato europeo di cooperazione giuridica, sia su istruzioni dirette del Comitato dei ministri. L'ufficio predetto sarebbe permanente e di carattere preparatorio e dovrebbe sostituire, almeno in parte, i gruppi composti dai delegati dei vari Paesi, attualmente impegnati in tale attività.

Non si mancherà di rivolgere al Dicastero degli affari esteri premure nei sensi richiesti nell'ultima parte della interrogazione, pur dovendosi osservare che si è nel campo di una scelta organizzativa spettante soprattutto al Consiglio d'Europa e che coinvolge solo indirettamente le iniziative dei Governi.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

25 maggio 1970

PREMOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se risponde al vero quanto è stato divulgato dai quotidiani di domenica 2 marzo 1969, e cioè che la doverosa decisione intesa a riportare la legalità e l'ordine nell'Università di Roma sarebbe stata assunta in una riunione segreta e ristretta tenutasi a Villa Madama tra il Presidente del Consiglio dei ministri e alcuni membri del Governo, con la presenza dei Segretari politici dei tre partiti di maggioranza e nell'assenza dei Ministri responsabili della pubblica istruzione e dell'interno. (int. scr. - 3303)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si fa presente che, com'è noto, la mattina del 1º marzo 1969, tra le ore 7 e le ore 8 le forze di polizia, su ordine del Governo, hanno proceduto allo sgombero delle facoltà della Città universitaria che risultavano ancora occupate.

Tutte le facoltà sono state trovate libere da persone, ad eccezione di quella di lettere, ove erano rimasti cinque studenti e un bracciante e di quella di scienze statistiche, dove è stato trovato uno studente.

La mattina del giorno 2, con l'impiego di operatori tecnici della Scuola superiore di polizia, che hanno provveduto ai rilievi fotografici e descrittivi, è stato effettuato un accurato sopralluogo di tutti gli impianti della Città universitaria.

I giovani trovati all'interno delle facoltà sono stati identificati e denunciati in stato di arresto all'autorità giudiziaria, tutti per i reati di cui agli articoli 633 e 635 del codice penale, quelli che occupavano la facoltà di lettere anche per i reati previsti dall'articolo 337 del codice penale e dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 825.

Alle ore 7 del 10 aprile 1969, in seguito a decreto emesso dal rettore, l'Ateneo riprese la normale attività.

Il fatto che per lo sgombero dell'università si siano svolti colloqui a livello politico sta solo ad indicare che si è sentita l'opportunità di un utile scambio di idee sul problema dell'occupazione delle università travagliate da tempo da una crisi vasta e profonda. E con il medesimo spirito fu tenuta presso il procuratore generale della Corte d'appello di Roma una riunione alla quale presero parte, oltre al suddetto magistrato, anche il capo della polizia, il rettore dell'Università di Roma ed il procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

25 maggio 1970

PREMOLI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per richiamare la loro attenzione sulla importanza della Convenzione europea re-

lativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motore — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e firmata a suo tempo dall'Italia - importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza dei loro Dicasteri, non intendano adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica di detta Convenzione ed al deposito di essa. (int. scr. - 3403)

RISPOSTA. — Si fa presente che il rinvio della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione europea per l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile in materia di autoveicoli, alla quale l'interrogazione si riferisce, è stato determinato dalla necessità di attendere l'approvazione della legge interna italiana concernente tale assicurazione.

Tale legge è stata di recente approvata dal Parlamento (legge 24 dicembre 1969, n. 990), ma entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del relativo regolamento di esecuzione, il quale, a suo volta, dovrebbe essere approvato entro il 3 luglio 1970.

È pertanto prevedibile che la procedura di ratifica, riguardo alla quale ogni iniziativa compete al Ministero degli affari esteri, possa essere avviata entro breve tempo, con la presentazione del relativo disegno di legge al Parlamento.

> Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per richiamare la sua attenzione sull'importanza che anche l'Italia, come già altri Stati membri del Consiglio d'Europa, dichiari di riconoscere la competenza della Commissione istituita dalla Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'uomo anche in ordine ai ricorsi individuali (articolo 25 di detta Convenzione). (int. scr. - 3406)

PREMOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per richiamare la sua attenzione sull'importanza che anche l'Italia, come già altri Stati membri del Consiglio d'Europa, dichiari di accettare la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita dalla Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'uomo, conformemente all'articolo 46 di detta Convenzione. (int. scr. - 3407)

RISPOSTA. — Premesso che l'Italia ha, come è noto, ratificata e resa esecutiva, con legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ma non ha ancora aderito alle clausole, di accettazione facoltativa, della Convenzione stessa che prevedono rispettivamente l'ammissibilità del ricorso dei privati in sede internazionale contro atti o provvedimenti degli organi statali lesivi dei diritti da essa garantiti (articolo 25) e la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo, organo internazionale avente il compito di controllare il rispetto da parte degli Stati contraenti dei diritti garantiti dalla Convenzione di cui trattasi (articolo 46), si fa presente che l'eventuale accettazione, da parte dell'Italia, di dette clausole involge la soluzione di delicate questioni sia di natura politica, che attinenti alla struttura dell'ordinamento interno ed ai principi che presiedono la giurisdizione e l'amministrazione della giustizia in genere nel nostro Paese.

I relativi approfonditi studi sono tuttavia in corso da parte di questo Ministero congiuntamente alle altre Amministrazioni interessate tra le quali, in particolare, il Dicastero degli affari esteri, che ha specifica competenza nella materia attinente alla elaborazione ed agli sviluppi delle Convenzioni internazionali.

> Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

SPIGAROLI, BALDINI, DE ZAN, BERTO-LA, CARRARO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quali iniziative intende prendere

7 GIUGNO 1970

al fine di far concludere al più presto le operazioni riguardanti la definizione delle pratiche per la concessione dell'assegno vitalizio e della croce di Cavaliere di Vittorio Veneto, ai sensi della legge 18 marzo 1968, numero 263, a favore dei combattenti della guerra 1915-18.

Il grave ritardo verificatosi ha determinato un vivissimo disagio ed un grave malcontento nei combattenti che finora sono rimasti esclusi dai benefici della ricordata legge numero 263 (oltre 800.000, secondo dati notevolmente attendibili), molti dei quali nel frattempo sono deceduti, com'era prevedibile, se si tiene presente che i più giovani tra gli aventi diritto hanno superato i 71 anni ed i più anziani gli 85 anni.

In considerazione dell'aspetto profondamente umano, oltre che squisitamente patriottico, che assume il rapido espletamento delle pratiche in questione, gli interroganti chiedono se non sia possibile che a tale scopo venga attuato un radicale snellimento delle procedure seguite, con un'adeguata semplificazione della documentazione richiesta. (int. scr. - 3505)

RISPOSTA. — Il lavoro relativo alla concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è svolto col massimo impegno, compatibilmente con le difficoltà che s'incontrano nei casi di imprecisione dei dati forniti dagli interessati o di incompletezza della documentazione occorrente per l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

La sussistenza del requisito militare (croce al merito di guerra), al quale è subordinata la concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio, è accertata dai distretti militari, che, nei casi in cui non siano più in possesso della documentazione matricolare, si rivolgono agli Archivi di Stato.

Sono state adottate particolari procedure e si sta facendo tutto il possibile perchè il lavoro prosegua con ritmo sempre più celere e si conta di ultimare entro l'anno la istruttoria delle pratiche da definire.

Il Ministro della difesa TANASSI

25 maggio 1970

TEDESCO Giglia, BENEDETTI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per essere informati sulla rivolta scoppiata il 4 maggio 1970 nel riformatorio femminile « Buon Pastore » di Torino e, in particolare, sulle gravi conseguenze dell'intervento poliziesco avvenuto a tarda sera nel riformatorio. (int. scr. - 3521)

RISPOSTA. — Si assicura che sull'episodio segnalato nella interrogazione verificatosi nell'istituto « Buon Pastore » di Torino il 4 maggio 1970, sono in corso approfondite indagini affidate al direttore distrettuale del Piemonte che dovrà, non appena possibile, riferire a questa Amministrazione ai fini degli eventuali provvedimenti che si rendesse necessario adottare.

Il Ministro di grazia e giustizia REALE

23 maggio 1970

TEDESCO Giglia, DEL PACE. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quali misure urgenti intendano adottare per garantire la pratica attuazione dell'accordo conclusosi il 30 gennaio 1969, in sede di Ministero delle finanze, dopo una lunga e combattiva agitazione dei tabacchicoltori della Valtiberina toscana (Arezzo).

Con detto accordo si garantiva la cointestazione dei contratti tra mezzadri e concedenti e gli accrediti separati; un compenso di lire 8.000 al quintale per la campagna 1969 a favore esclusivo dei manuali esecutori del lavoro di cernita e selezione del tabacco; il diritto al perito di parte anche nelle concessioni a manifesto; la consultazione delle organizzazioni sindacali per la revisione delle tariffe, onde equamente considerare il lavoro dei coltivatori e stabilire

7 GIUGNO 1970

un particolare compenso ai manuali esecutori per la cernita e la selezione; l'estensione alla tabacchicoltura delle provvidenze per i trattamenti fitosanitari già previsti per l'olivicoltura.

Risulta che a tale accordo non è stata data pratica attuazione, tanto è vero che i tabacchicoltori della zona si sono visti costretti a scendere nuovamente in agitazione, per unanime decisione dell'assemblea svoltasi a Sansepolcro il 28 dicembre 1969.

In particolare, si chiede per quando è stato fissato l'incontro richiesto al Ministro delle finanze, al termine della suddetta assemblea, a firma dei coltivatori diretti, della UIL, della CGIL, del Consorzio tabacchicoltori e della CISL.

Non si può non rilevare l'intollerabilità dell'attuale stato di cose, in contrasto, tra l'altro, con gli orientamenti espressi e con i relativi impegni in favore dei tabacchicoltori assunti dal Governo, attraverso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in occasione del dibattito svoltosi al Senato in merito all'utilizzo dei fondi FEOGA. (int. scr. - 2897)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In conseguenza degli accordi raggiunti a Bruxelles in merito al regolamento comunitario per il tabacco greggio, verrà a cessare il regime di concessione che ha finora caratterizzato la coltivazione del tabacco in Italia e pertanto si creerà una situazione che renderà superato il provvedimento, che era stato già predisposto dall'Amministrazione, di modifica al regolamento di coltivazione finora in vigore per consentire ai mezzadri e coloni la cointestazione nelle licenze di concessione per manifesto e di ottenere accrediti separati.

La considerazione testè espressa è da ritenersi valida con riguardo altresì alle tariffe di acquisto dei tabacchi greggi per i raccolti successivi al 1969.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di un compenso per cernita e selezione del tabacco, della campagna 1969, prodotto dalle concessioni di manifesto dell'agenzia di Sansepolcro, si fa presente che è stato all'uopo predisposto apposito provvedimento ministeriale, già trasmesso alla Corte dei conti per i prescritti controlli di legittimità.

Il Ministro delle finanze
PRETI

23 maggio 1970

VERONESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se non ritenga opportuno coprire l'organico previsto dalla legge istitutiva del Tribunale di Prato, provvedendo all'assegnazione dei due magistrati e dei due cancellieri carenti per il prossimo mese di aprile 1970 in cui avrà inizio l'attività nella nuova sede predisposta.

Quanto sopra, per evitare che anche per un nuovo Tribunale si debbano costituire arretrati senza poter smaltire l'arretrato ereditato per divisione da quello di Firenze. (int. scr. - 3219)

RISPOSTA. — Il Tribunale di Prato è stato istituito con la legge 1º marzo 1968, n. 198, ed ha iniziato a funzionare il 15 maggio 1969.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1154, è stata determinata la relativa pianta organica che prevede, per i magistrati, un posto di Presidente e sette posti di giudice e, per il personale di cancelleria, sette posti di cancelliere.

Attualmente, tenuto conto che il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione del 20 febbraio 1970, ha provveduto a coprire il sesto posto di giudice destinandovi il dottor Antonio Cimoroni, magistrato di Tribunale, nel detto Tribunale è vacante un solo posto di giudice e due posti di cancelliere di cui uno di dirigente e l'altro di sottordine.

Il posto di giudice, tuttora vacante, è a disposizione del Consiglio superiore della magistratura, organo competente a provvedere in merito, a norma dell'articolo 10, numero 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Alla copertura della vacanza di dirigente la cancelleria del predetto Tribunale si provvederà in occasione della nomina e destinazione dei neo cancellieri capo di tribunale di 1ª classe il cui scrutinio è in corso di espletamento.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Per quanto concerne, invece, la vacanza del posto di cancelliere in sottordine, essa è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 20 del 1969 di questo Ministero, ma il relativo concorso è andato deserto per difetto di aspiranti. Attesa tale carenza di aspiranti, il predetto posto sarà pubblicato nuovamente ai fini della sua copertura su uno dei prossimi bollettini ufficiali.

Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

VERONESI, FINIZZI, ARENA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Gli interroganti, richiamando l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2557 e la risposta ricevuta, preso atto che i furgoni cellulari per la traduzione di detenuti, attualmente in servizio, risultano collaudati solo per l'esecuzione di trasporti nell'interno delle città e non possono, pertanto, essere usati per traduzioni di lungo percorso, chiedono di conoscere se l'Amministrazione non ritenga opportuno attrezzare furgoni cellulari per traduzioni di lungo percorso, evitando i trasferimenti per via ferroviaria tranne che per i trasferimenti di gruppi di detenuti per i quali si renda utilizzabile l'impiego delle carrozze cellulari esistenti. (int. scr. - 3244)

RISPOSTA. — In merito a quanto suggerito nella interrogazione circa l'esecuzione delle traduzioni dei detenuti, si fa presente che l'eventuale attrezzatura, da parte dell'Amministrazione, di furgoni cellulari su strada per eseguire trasporti interprovinciali ed a lungo percorso verrebbe a costituire in sostanza un doppione della organizzazione, già esistente nel settore, del trasporto a mezzo di carrozze cellulari ferroviarie e richiederebbe un notevole impegno di fondi, dell'ordine di miliardi, non disponibili nel bilancio di questo Ministero.

L'organizzazione del trasporto su strada presenterebbe, inoltre, non poche difficoltà, poste in evidenza anche dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in rapporto, tra l'altro, alla necessità di un'adeguata collaborazione del personale di scorta e delle misure di sicurezza da adottare in funzione sia di eventuali incidenti stradali (accidentali o provocati), sia dell'intensità del traffico.

Pertanto il nuovo sistema di trasporto proposto in sostituzione di quello ferroviario, non appare nè conveniente nè di facile attuazione.

Nei casi singoli, speciali ed urgenti, tuttavia è previsto per le traduzioni a lungo percorso, anche l'uso di normali autovetture messe a disposizione per contratto da imprese che gestiscono in appalto il servizio dei trasporti cancerari.

Il Ministro di grazia e giustizia REALE

25 maggio 1970

VERONESI, PREMOLI, GERMANO'. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e degli affari esteri. — In relazione all'occupazione della sede centrale dell'Università di Bologna, attuata da studenti di nazionalità greca appoggiati da elementi di sinistra e da gruppi filocinesi, i quali, nel corso di una conferenza-stampa, hanno affermato che ritengono l'esame di ammissione alle varie facoltà come un momento di collusione fra le autorità accademiche del nostro Paese e il regime dei colonnelli in Grecia, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di mantenere ferme le vigenti disposizioni di legge e ministeriali ai fini della necessaria e doverosa serietà degli studi nell'Ateneo di Bologna, anche per il rispetto e il prestigio che detto Ateneo gode in Italia e all'estero, e se non si ritenga di invitare cittadini stranieri che godono ampia libertà nel nostro Paese ad astenersi dall'attuare attività non lecite e, in particolare, dal fare affermazioni contrarie al vero e dirette a portare discredito al nostro Paese e alle sue istituzioni, prendendo, in caso di persistenza di tale deplorevole comportamento, i provvedimenti del caso. (int. scr. -3113)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si premette che ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1956, n. 901, che ha ratificato la Convenzione europea relativa alla equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, sottoscritta, fra gli altri Paesi, anche dall'Italia e dalla Grecia, gli studenti stranieri, provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numerus clausus, per ottenere l'ammissione alle nostre Università, debbono superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facoltà prescelta e la conoscenza della lingua italiana.

Con legge 19 febbraio 1957, n. 159, è stato poi ratificato e reso esecutivo l'accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

Il Ministero della pubblica istruzione, con circolari numeri 6459 del 23 ottobre 1957 e 5323 del 18 agosto 1958, rinviò, per gli anni accademici 1957-58 e 1958-59, l'applicazione delle norme della suddetta Convenzione europea, limitatamente agli studenti greci, in attesa che la Commissione mista per l'applicazione dell'accordo medesimo disciplinasse in via definitiva, nei termini di cui all'articolo 8 dell'accordo culturale, le modalità della ammissione dei cittadini greci. Negli anni accademici predetti le Università furono invitate quindi a continuare ad applicare, anche nei confronti degli studenti greci, le norme per l'ammissione previste dall'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Successivamente, con nota n. 1423 del 26 marzo 1959 il Ministero stesso rese noto che, a seguito delle decisioni prese dalla Commissione mista riunitasi nel mese di gennaio di quell'anno, si sarebbe data applicazione alle norme della Convenzione europea a partire dall'anno 1959-60. Tali disposizioni, che demandavano alle facoltà il compito di fissare le materie su cui dovevano vertere i colloqui di ammissione, ebbero applicazione fino a tutto l'anno accademico 1966-1967.

Il 3 agosto 1967, con circolare n. 302, il Ministero della pubblica istruzione disciplinò con nuovi criteri l'iscrizione degli studenti ellenici ai corsi universitari italiani in vista del numero considerevole dei richiedenti e soprattutto dell'abolizione, da parte delle autorità scolastiche greche, dell'esame di Apolytirion accademico. L'abolizione di questo esame ripristinava per l'immatricolazione alle Università greche le prove di ammissione in ragione del numerus clausus; a tali prove vengono ammessi gli studenti in possesso del semplice Apolytirion.

Nella stessa circolare il Ministero della pubblica istruzione precisò anche che le prove di ammissione alle Università italiane avrebbero dovuto vertere sulle stesse materie richieste in Grecia per l'ammissione ai corsi universitari analoghi e che gli studenti non avrebbero potuto ripetere, nello stesso anno accademico, le prove fallite; a quest'ultima disposizione il Ministero concesse di derogare, per il primo anno di applicazione, con circolare n. 3622 del 2 dicembre 1967.

Ciò premesso si fa presente che in data 30 gennaio 1970 il quotidiano « L'Unità » pubblicava una notizia secondo la quale 34 studenti greci su 48 erano stati respinti all'esame di ammissione, nel corrente anno accademico, alle varie Facoltà dell'Università di Bologna.

Il rettore precisava con apposito comunicato-stampa che il numero complessivo degli studenti greci esaminati ascendeva a 210 dei quali 196 risultavano promossi. Le 14 mancate ammissioni si erano verificate solo nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Nella mattinata del 31 gennaio una delegazione di tre studenti greci chiedeva al rettore l'autorizzazione, per gli studenti non ammessi, a ripresentarsi per sostenere gli esami di ammissione in una Facoltà diversa da quella precedentemente prescelta. Tale delegazione lamentava inoltre come le difficoltà incontrate dalla comunità degli studenti greci si fossero particolarmente inasprite nel presente anno accademico e come tale situazione fosse da mettere in relazione alla complicità del Governo e delle autorità accademiche italiane con i dirigenti politici di Atene, complicità intesa a boicottare gli studenti ellenici. Il rettore, nel negare tale presunta complicità, assicurava il suo interessamen-

7 GIUGNO 1970

to perchè la proposta presentatagli fosse accolta; e sulla base di ciò la situazione sembrava essersi avviata a soluzione.

Tuttavia il giorno 2 febbraio, verso le ore 13, studenti greci e studenti italiani del Movimento studentesco effettuavano l'occupazione della sede centrale dell'Università — occupazione poi protrattasi fino alla notte del 3-4 febbraio — impedendo il regolare svolgimento dell'attività degli uffici amministrativi.

Tale occupazione era stata preceduta da un nuovo incontro col rettore di una delegazione studentesca formata da quattro greci e tre italiani, incontro nel corso del quale era stata chiesta l'autorizzazione scritta per gli studenti greci non ammessi a ripetere le prove di ammissione non più in una Facoltà diversa, ma nella stessa Facoltà di medicina e chirurgia; era stato inoltre chiesto che gli esami di ammissione in genere fossero riportati allo stato di mera formalità e che per il futuro la Convenzione di Parigi del 1953 fosse disapplicata.

A seguito della menzionata occupazione, dopo un accurato esame della situazione, i competenti organi dell'Università decidevano di far ripetere le prove ai 14 studenti non ammessi previa frequenza di appositi corsi intensivi. La frequenza di tali corsi è stata peraltro estesa anche agli altri studenti greci che non avevano ancora sostenuto l'esame di ammissione.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio il rettore si incontrava con un esponente della comunità ellenica per chiederne la mediazione in ordine alla vicenda in questione; l'occupazione, come già detto in precedenza, veniva tolta nella notte seguente.

Nella mattinata del 4 febbraio, una delegazione di studenti greci e del Movimento studentesco consegnava una mozione al rettore nella quale si significava che i predetti corsi erano da considerarsi una prova dell'atteggiamento politicamente ambiguo tenuto dalle autorità accademiche, già accusate di collusione col regime greco « dei colonnelli ».

Lo stato di agitazione continuava nei giorni successivi, ma veniva attentamente seguito dalle autorità per evitare incidenti. Peraltro, a mantenere lo stato di malcontento, era il Movimento studentesco e non più la comunità degli studenti greci, interessata all'accoglimento delle proposte avanzate dalla Università.

I corsi in parola sono stati quindi condotti a termine, sia pure con qualche piccolo incidente.

Gli esami si sono regolarmente svolti e sono stati sostenuti, nella Facoltà di medicina e chirurgia, non soltanto dai 14 studenti prima non ammessi, ma anche da altri che non si erano presentati al precedente appello. Nel nuovo appello il risultato è stato il seguente: 110 candidati esaminati e promossi. Complessivamente, pertanto, tenendo conto dei risultati della prima prova d'esame, gli studenti ammessi nel corrente anno accademico alla Facoltà di cui trattasi sono 169.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

25 maggio 1970